



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/AA/rm

Roma, 13 febbraio 2023

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Mantova**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 07/2023 Quota di iscrizione_ importo suppletivo_ modalità operative

Si fa seguito al quesito del 17 gennaio 2023 con il quale si chiede "se sia possibile, in caso di necessità, procedere alla richiesta agli iscritti di un importo suppletivo a titolo di integrazione della quota di iscrizione, già deliberata in assemblea lo scorso d'anno" nonché "con quali modalità – semplice delibera del Consiglio o approvazione da parte degli iscritti in assemblea dedicata – sia possibile procedere a tale richiesta" per rappresentare quanto segue.

Ai sensi dell'art.12, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, il Consiglio dell'Ordine "stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'albo e nell'elenco, ...".

L'importo del contributo è liberamente determinato dal Consiglio dell'Ordine, sia pure entro i limiti strettamente necessari a coprire le proprie spese (ex art. 7, comma 2, decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382)¹.

Le norme citate attribuiscono al Consiglio dell'Ordine un vero e proprio potere impositivo nei confronti di coloro che sono iscritti nell'albo professionale.

¹ Art. 7, comma 2, decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382

Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.


Tale contributo, come stabilito dall'ordinanza 1782/2011 della Corte di Cassazione, ha natura di **tassa**, il cui importo non è commisurato al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell'ente, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l'iscritto.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio dell'Ordine può, con opportuna delibera, nell'ambito della propria autonomia in materia di contribuzione, rideterminare l'importo del contributo annuale sia pure entro i limiti strettamente necessari a coprire le proprie spese.

La rideterminazione del contributo annuale comporta una variazione al bilancio preventivo finanziario che dovrà essere assunta ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di amministrazione e contabilità adottato dall'Ente².

Cordiali saluti.

Elbano de Nuccio



² Art. 14. Variazioni al preventivo finanziario

1. Le variazioni al preventivo finanziario sono deliberate dal Consiglio sentito il parere dell'Organo di revisione circa la correttezza della spesa, le modalità e la congruità della copertura finanziaria. Esse sono sottoposte all'Assemblea degli iscritti nella forma prevista dall'art. 35, comma 2, lettera c).

2. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.

3. In casi di eccezionalità ed urgenza la variazione può essere assunta dal Presidente dell'Ente, sentito il Consigliere tesoriere. La delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio nella seduta immediatamente successiva e, comunque, prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio.

4. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al preventivo finanziario che comportino incrementi degli importi previsti per ogni categoria di uscita.